

REGOLAMENTO
SEZIONI DI CATEGORIA

INDICE

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Inquadramento
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Gruppi
- Art. 6 Organi della Sezione
- Art. 7 Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione
- Art. 8 Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Convocazione - costituzione - deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 11 Presidente
- Art. 12 Vice Presidente
- Art. 13 Consiglio dei Delegati
- Art. 14 Riunioni del Consiglio
- Art. 15 Attribuzioni del Consiglio dei Delegati
- Art. 16 Segreteria
- Art. 17 Norma di chiusura

Deliberato dalla Giunta dell'Unione il 10 ottobre 2005
Modificato dalla Giunta dell'Unione il 19 dicembre 2006

ART. 1 **Costituzione**

Sono costituite nell'ambito dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma le Sezioni di categoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto dell'Unione.

L'istituzione e la modifica delle Sezioni, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni, la definizione dei relativi ambiti, sono deliberate dalla Giunta dell'Unione, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni di categoria possono essere sciolte qualora venga a mancare il numero minimo di cinque aderenti alla Sezione.

Il presente regolamento, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Unione ed approvato dalla Giunta dell'Unione, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento delle Sezioni.

ART. 2 **Scopi**

Alle Sezioni di categoria, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione, sono affidate funzioni di animazione e di coordinamento per quanto attiene ai problemi particolari dell'attività esercitata dalle imprese in esse inquadrate.

In particolare, le Sezioni di Categoria hanno il compito di:

- curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
- rappresentare gli interessi delle imprese presso gli altri organi dell'Unione;
- rappresentare le istanze dello specifico settore, per il tramite e d'intesa con le Consulte regionali e le organizzazioni di rappresentanza categoriale confederale, presso gli organismi istituzionali regionali e nazionali;
- sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte;
- esaminare i problemi particolari dell'attività esercitata dalla Sezione avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti.

ART. 3 **Inquadramento**

All'atto dell'adesione all'Unione, le imprese sono inquadrate nella Sezione di categoria relativa all'attività prevalente dichiarata.

E' data peraltro facoltà alle imprese di partecipare all'attività di altre due Sezioni rappresentative di ulteriori settori di attività.

Le imprese comunque esprimono il diritto di elettorato attivo e passivo nella Sezione nella quale sono inquadrate per l'attività principale.

ART. 4
Composizione

La Sezione di Categoria è composta da tutte le imprese associate la cui attività prevalente rientra nel settore merceologico individuato dalla Giunta dell'Unione come costitutivo della Sezione.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli altri rappresentanti , secondo il disposto dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione.

ART. 5
Gruppi

L'Assemblea delle Sezioni di categoria può deliberare la suddivisione delle imprese inquadrate nelle Sezioni in Gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifica attività produttiva. Ogni Gruppo ha la facoltà di nominare un proprio Responsabile di Gruppo, individuato nell'ambito del Consiglio dei Delegati della Sezione, d'intesa con il Presidente della Sezione stessa.

ART. 6
Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Funge da Segretario alle riunioni degli Organi collegiali delle Sezioni una persona designata dal Direttore Generale dell'Unione.

ART. 7
Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i rappresentanti delle imprese inquadrate nella relativa Sezione di categoria, la cui domanda di adesione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Unione almeno 30 giorni prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle candidature e purchè in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi.

La regolarità del contributo deve essere perfezionata almeno due giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

E'ammessa la candidatura di un solo rappresentante per ogni impresa inquadrata nella Sezione.

Ai fini dell'attribuzione dei voti, si fa riferimento al contributo associativo dell'anno precedente interamente versato.

ART. 8
Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite e sono riservate ai soci dell'Unione.

Decadono dalle cariche in seno alla Sezione coloro che perdono la qualità di socio dell'Unione.

Determinano altresì l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica associativa di Sezione i casi previsti dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione.

Contro le deliberazioni assunte a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Unione.

ART. 9
Assemblea

L'Assemblea della Sezione è costituita da tutte le associate in essa inquadrate.

L'Assemblea della Sezione:

- a) determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
- b) elegge il Presidente della Sezione, il Vice Presidente della Sezione ed i componenti il Consiglio dei Delegati della Sezione.
Il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati di ciascuna Sezione è stabilito in misura di cinque per ogni Sezione, più un Consigliere ogni 200 voti o frazione di 200, avendo cura che almeno un terzo dei Consiglieri sia espressione della piccola industria;
- c) stabilisce le modalità di attribuzione dei voti di cui ciascun Delegato sarà portatore nell'Assemblea dell'Unione;
- d) decide l'eventuale articolazione interna della Sezione in sotto aggregazioni di associati o gruppi di imprese in funzione della specifica attività produttiva;
- e) esamina le modifiche del presente regolamento, che, su proposta del Consiglio dei Delegati, sottopone all'approvazione della Giunta dell'Unione;
- f) ratifica la nomina per cooptazione dei Consiglieri Delegati, deliberata dal Consiglio dei Delegati stesso, secondo quanto specificato nel successivo art. 15, lettera g).

ART. 10
Convocazione- Costituzione- Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea della Sezione si riunisce almeno una volta l'anno, in via ordinaria, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione, il Presidente dell'Unione o ne faccia richiesta almeno un quinto delle imprese in essa inquadrate.

L'Assemblea della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è fatta mediante comunicazione inviata - anche via fax o posta elettronica - almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima della riunione.

La convocazione della riunione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti che saranno trattati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione, oppure, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un quinto dei voti assembleari.

Tuttavia, trascorsa un'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti.

Ogni partecipante all'Assemblea della Sezione ha diritto ad un numero di voti determinato in base a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto dell'Unione.

È ammessa la facoltà di delega ad altro socio. Ciascun socio non può avere più di una delega, fatta eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese inquadrate nella Sezione facenti capo a una medesima holding operativa.

Le votazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e che dovrà essere approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso.

ART. 11
Presidente

Almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Presidente della Sezione, viene inviata la comunicazione di apertura dei termini per la candidatura alla carica di Presidente. La candidatura deve pervenire entro 30 giorni dall'apertura dei termini.

Sull'ammissibilità delle candidature presentate decide il Consiglio dei Delegati uscente, sentito il parere del Presidente dell'Unione. In assenza del Consiglio dei delegati uscente, è vincolante il parere del Presidente dell'Unione.

L'Assemblea della Sezione sottopone a votazione, secondo le modalità previste nell'art. 10, le candidature risultanti.

In presenza di una sola candidatura alla Presidenza della Sezione, qualora questa venga respinta dall'Assemblea, è necessario riaprire la procedura elettiva anche per i componenti il Consiglio dei Delegati.

In caso di parità di voto fra i candidati, si procede al ballottaggio.

Il Presidente:

- a) è membro di diritto del Consiglio dei Delegati della Sezione;
- b) è eletto dall'Assemblea della Sezione, in una riunione nel corso della quale presenta il programma di attività per il biennio;
- c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio dei Delegati della Sezione, dando comunicazione della convocazione al Presidente e al Direttore Generale dell'Unione;
- d) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto dell'Unione ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Unione;
- e) vigila sull'andamento e sull'attività del Consiglio Direttivo della Sezione, curando anche che gli organi direttivi e funzionali dell'Unione vengano tempestivamente informati delle iniziative, decisioni e problemi riguardanti la Sezione di categoria;
- f) rappresenta la Sezione nella Giunta dell'Unione, salvo che non sia presente ad altro titolo;
- g) rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, su delega conferita dal Presidente dell'Unione, in quelli esterni.

Il Presidente della Sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.

Egli è membro di diritto dell'Assemblea dell'Unione.

Il Presidente della Sezione può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, il Vice Presidente della Sezione deve convocare l'Assemblea per il rinnovo degli Organi nel più breve tempo possibile. Il Presidente così eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

ART. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente nell'ambito del Consiglio dei Delegati, con le modalità di cui all'art. 9 lettera b) del presente regolamento.

Il Vice Presidente dura in carica due anni e comunque scade con la scadenza del mandato del Presidente che lo ha proposto. Il Vice Presidente è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice Presidente deve convocare l'Assemblea elettiva entro 30 giorni e comunque decade con la nomina del successore.

ART. 13
Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati della Sezione è costituito dai Delegati, eletti dall'Assemblea secondo il disposto dell'art. 26 dello Statuto dell'Unione, ed è presieduto dal Presidente della Sezione, che ne è membro di diritto.

Almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea per il rinnovo degli Organi delle Sezioni, viene inviata la comunicazione di apertura dei termini per la candidatura a Componente il Consiglio dei Delegati .

Le candidature devono pervenire entro 30 giorni dall'apertura dei termini per verificarne l'ammissibilità.

Fatto salvo che un terzo degli eletti siano espressione della Piccola Industria, ovvero un minor numero se i candidati espressione della Piccola Industria siano inferiori ad un terzo, l'Assemblea vota sulla lista dei candidati, e ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili, qualora la lista risulti composta da un numero superiore ai seggi da ricoprire.

In caso di liste con un numero di candidati inferiore o pari al numero degli eligendi, ogni socio potrà esprimere preferenze per il numero dei seggi da ricoprire.

Risultano eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze.

I membri del Consiglio dei Delegati durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle attività del Consiglio dei Delegati - senza diritto di voto - gli invitati permanenti, individuati dal Presidente della Sezione, anche su proposta del Consiglio dei Delegati.

I membri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni della Sezione della quale fanno parte, per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare, decadono dalla carica e dovranno essere sostituiti.

La decadenza è proposta dal Consiglio dei Delegati della Sezione e ratificata dall'Assemblea della Sezione.

Qualora uno o più delegati venissero a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del loro mandato, è data facoltà al Consiglio dei Delegati di nominare per cooptazione i sostituti; la cooptazione sarà ratificata dalla prima Assemblea utile. Il mandato dei membri eletti in sostituzione termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio dei Delegati.

Qualora – per motivi di aumento della rappresentatività della Sezione - si rendesse opportuna un'integrazione al numero dei Consiglieri spettanti alla Sezione secondo il disposto dell'art. 26 dello Statuto dell'Unione, questi vengono integrati con i primi dei non eletti in ordine di numero di preferenze ricevute, salvo che il Consiglio dei Delegati non deliberi all'unanimità dei presenti di nominarli per cooptazione. In tal caso, la cooptazione viene ratificata nella prima Assemblea utile ed il mandato dei membri così eletti termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio dei Delegati.

ART. 14

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio dei Delegati si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente di Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Unione.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante comunicazione inviata - anche via fax o posta elettronica – almeno dieci giorni prima della riunione e inviata contestualmente per conoscenza alla Presidenza e Direzione dell'Unione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche cinque giorni prima della riunione.

La convocazione della riunione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti che saranno trattati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Sezione ed è validamente costituito quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Le votazioni vengono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Delle riunioni del Consiglio dei Delegati è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente della Sezione e dal Segretario e che dovrà essere approvato nella riunione successiva a quella cui si riferisce il verbale stesso.

ART. 15

Attribuzioni del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio:

- a) coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
- b) esamina e studia i problemi di carattere locale interessanti il settore produttivo per cui la Sezione è costituita, formulando proposte all'Unione sui problemi stessi;
- c) promuove modalità di collegamento con le altre componenti confederali per favorire le migliori sinergie del sistema;
- d) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea della Sezione alla quale riferisce nella prima riunione successiva;
- e) designa, nel proprio ambito, l'esponente industriale che rappresenta la Sezione di categoria nella Giunta dell'Unione, qualora il Presidente della Sezione sia già Componente di Giunta ad altro titolo;

- f) in occasione della elezione del Presidente della Sezione, sentito il parere del Presidente dell'Unione, decide sulle ammissibilità delle candidature presentate per la carica di Presidente della Sezione, per la successiva elezione da parte dell'Assemblea della Sezione;
- g) nomina per cooptazione i Consiglieri Delegati di cui all'art. 13, da sottoporre alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

ART.16 **Segreteria**

Nell'ambito dell'Area Rapporti Associativi dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma è costituito il Settore Sezioni di Categoria.

Sulla base della riorganizzazione delle Sezioni di Categoria, deliberata dalla Giunta dell'Unione il 27 giugno 2005, le Sezioni di categoria sono raggruppate in tre macro-aree, alle quali è assicurato il contributo delle diverse Aree/Settori dell'Unione per gli ambiti di rispettiva competenza.

Per ognuna delle tre macro-aree è prevista un'apposita Segreteria, che adempie all'attività istituzionale.

Il coordinamento delle tre macro-aree è affidato ad un Responsabile del Settore Sezioni di Categoria.

ART. 17 **Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nello Statuto dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma.